



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 29/04/2021

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 29.10.2010, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 16.800,00, da rimborsare in 120 rate da € 140,00. Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di dicembre 2014, dopo il pagamento della rata n. 49.

Parte ricorrente chiede “l’integrale restituzione delle commissioni in relazione al finanziamento ovvero, in via subordinata il rimborso proporzionale per il complessivo importo di € 1.620,87 a titolo di commissioni di rete distributiva, spese d’istruttoria e commissioni assicurative”.

L’intermediario resiste al ricorso, eccependo, con riguardo alle commissioni rete distributiva, che, in sede di conteggio estintivo, sarebbe stata stornata la somma complessiva di € 324,01, in conformità a quanto previsto nell’allegato al contratto denominato “piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, che costituisce parte integrante del contratto. In merito agli oneri assicurativi, richiama la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento, secondo cui “accertata l’indicazione *ex ante* del criterio di calcolo alternativo a quello *pro rata temporis*, l’Arbitro non può che limitarsi in linea generale a verificare la corrispondenza degli importi calcolati dalle imprese assicurative a quelli dovuti secondo il medesimo criterio”. Inoltre, precisa che nel “piano annuale di rimborso” sarebbe indicata l’entità della somma spettante “in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata”; afferma che, in sede di reclamo, avrebbe proposto il rimborso della somma di € 301,58, importo conforme a



quanto indicato nel piano annuale in corrispondenza della rata n. 49; tale proposta non sarebbe stata accettata dal cliente. Con riguardo alle spese di istruttoria, sottolinea la natura *up-front* di tali oneri. Sostiene infine che la c.d. sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia Europea non sarebbe applicabile al caso di specie. Alla luce di quanto esposto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
5. Occorre ricordare che, nella decisione n. 10824 del 13.12.2016, questo Collegio, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto valide le pattuizioni contenute nel Piano annuale di Rimborso sottoscritto dal ricorrente. In particolare, l'importo da rimborsare con riferimento agli oneri assicurativi è quello riportato nel piano di rimborso in corrispondenza della rata di estinzione, mentre per le commissioni di distribuzione deve farsi riferimento all'importo



riportato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione. Inoltre, secondo il più recente orientamento di questo Arbitro, con riferimento alla componente *recurring* delle "commissioni rete distributiva" devono essere applicati i criteri contrattuali (ristoro del 60% della commissione come indicato nel piano annuale di rimborso); la componente *up-front* (restante 40%) è invece rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi. Le spese di istruttoria devono invece essere ritenute *up-front* (v. Coll. Roma decisione n. 15389 del 03.09.2020).

6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 687,71, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	5,67%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,81%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. rete distr. recurring	€ 856,80	€ 506,94 ○	€ 323,97 ○	€ 324,01	€ 324,01	€ 0,00
○	comm. rete distr. up front (up front)	€ 571,20	€ 337,96 ○	€ 215,98 ⊙			€ 215,98
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25 ○	€ 170,15 ⊙			€ 170,15
○	premio assicurativo	€ 861,50	€ 509,72 ○	€ 325,74 ○	€ 301,58		€ 301,58
○			○	○			€ 0,00
⊙			○	○			€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 687,71
interessi legali	si

7. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
8. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 688,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO